

N. R.G. 8628/2015



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento cautelare *ex art. 700 cpc*, recante n. 8628/2015 R.G., promosso da A, con gli avv.ti C e D contro B in persona dell'amministratore, X con l'avv.to E sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.1.2016, ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 20.10.2015, A, ha premesso di essere socia consorziata per la quota del 12,96 %, unitamente a C, avente pari quota, e a D titolare di quota del 74,08 %, di B società avente ad oggetto la realizzazione dei servizi di spiaggia previsti dal piano particolareggiato intercomunale dell'arenile del comune di Eraclea, servizi riguardanti le opere di sistemazione della rete fognaria, compresa la posa della vasca condensa grassi, le opere relative all'istallazione a inizio stagione e di rimozione a fine stagione dei servizi fognari e dei camminamenti, gli interventi di pulizia. A detta di parte ricorrente, nonostante ripetute richieste, a norma dell'art. 2476 cc, di accesso alla documentazione relativa ai preventivi e ai contratti conclusi dalla società consortile in riferimento alle opere e agli interventi menzionati per la stagione balneare 2015, l'amministratore non le avrebbe messo a disposizione quanto richiesto e segnatamente i preventivi e relativa documentazione contrattuale elencata al ricorso introduttivo.



Evidenziato il proprio urgente interesse ad ottenere la documentazione in questione, al fine di verificare in ragione dei costi sostenuti la corretta ripartizione delle spese tra le imprese consorziate e la loro pertinenza esclusiva agli interventi oggetto dell'attività del consorzio, A ha chiesto venga ordinato all'amministratore di B di consegnare immediatamente le documentazione richiamata.

Costituendosi in giudizio, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, premettendo che la documentazione contabile della società sarebbe conservata presso l'Ascom territoriale e che, nonostante le plurime ed incessanti richieste di A, l'amministratore avrebbe dimostrato spirito collaborativo, tanto che la stessa Ascom avrebbe dato atto che, nel corso del 2014 e del 2015, i soci di A avrebbero ottenuto dall'associazione l'accesso alla documentazione ivi custodita, salvo richiedere l'esercizio secondo buona fede del diritto di accesso, come precisato dalla comunicazione del 14.5.2015.

A detta di parte convenuta, la richiesta incessante di consultazione della documentazione societaria ed il fatto che A non avrebbe atteso l'ottenimento delle informazioni nel corso delle riunioni assembleari, da ultimo quella del 19.10.2015, evidenzerebbero l'esercizio abusivo del diritto, pur dovendosi considerare come l'amministratore del consorzio comunque avrebbe prontamente esitato tutte le richieste di accesso pregresse.

Parte convenuta ha, quindi, concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e infondatezza del ricorso, in quanto la documentazione richiesta sarebbe già stata consegnata in parte e in parte mai prima oggetto di domanda stragiudiziale, in quanto la domanda sarebbe stata proposta in malafede, non svolgendo la società la propria richiesta in sede assembleare, nonché negando la ricorrenza del *periculum in mora*.

In linea di fatto, dalla documentazione prodotta in giudizio, risulta che A al fine di esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 2476 cc



nell'ambito della disciplina della società a responsabilità limitata, quale è il consorzio amministrato da X in ripetute occasioni, tra il 9.4.2015 ed il 10.9.2015, ha chiesto di ottenere i preventivi e i contratti relativi alla gestione dei servizi consortili onde verificare i lavori da eseguirsi o eseguiti con i relativi costi e, quindi, la correttezza della ripartizione delle spese tra le imprese consorziate (docc. nn. 3 - 12 bis di fascicolo di parte ricorrente).

In punto, parte resistente, afferma come detta documentazione sarebbe stata già messa a disposizione della socia, tramite gli uffici dell'Ascom presso cui essa sarebbe custodita. La circostanza, tuttavia, non appare adeguatamente comprovata dalla dichiarazione scritta dell'Ascom medesima (doc. n. 15 di fascicolo di parte resistente), posto che essa fa riferimento, in modo del tutto generico, al fatto che in più occasioni, nel corso del 2014 e 2015, A avrebbe acceduto alla documentazione custodita, senza menzione alcuna alla circostanza che sia stato messo a disposizione quanto richiesto specificamente in riferimento ai documenti contrattuali oggetto dell'odierna domanda giudiziale, oltre che delle pregresse richieste stragiudiziali.

Inoltre, diversamente da quanto affermato dalla convenuta, è data prova che l'amministratore di B, prima dell'introduzione della causa, ha inviato a A solo alcuni preventivi e documenti contrattuali riferiti al 2014 (preventivo C e D), nonché i soli preventivi e contratto 2015 della ditta E ed il preventivo di F, mancando ad esempio la documentazione contrattuale del medesimo anno e relativa agli interventi più rilevanti di sistemazione della rete fognaria, non essendovi alcuna contezza, come già evidenziato, che detta documentazione sia stata consegnata a mani presso l'Ascom, così come riferito da parte resistente.

Peraltro, l'intento dell'amministratore di B di limitare l'accesso alla documentazione richiesta, limitazione che non può essere giustificata, visto che il diritto previsto dall'art. 2746 cc deve reputarsi incondizionato, ove esercitato in buona fede, risulta dal fatto che, a fronte della domanda stragiudiziale di accesso di data 20.4.2015 (doc. n. 4 di fascicolo di parte ricorrente), l'amministratore ha ritenuto di consentire l'accesso medesimo, anche in prospettiva futura, solo se le richieste fossero sufficientemente dettagliate ed essendo tenuto il socio a chiedere i dati



informativi durante le riunioni assembleari, vista l'irragionevolezza della richiesta svolta successivamente alle assemblee medesime (doc. n. 15 di fascicolo di parte ricorrente).

Ora, non essendovi alcuna norma statutaria che imponga l'esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale in sede assembleare ed essendo il diritto di accesso riconosciuto al socio che non partecipa all'amministrazione della società indipendentemente dalle informazioni che si potrebbero trarre dalla documentazione depositata in ambito assembleare ed in occasione delle relative convocazioni, appare evidente che la risposta data dall'amministratore all'esercizio del diritto di accesso avente ad oggetto i contratti inerenti alla gestione dei servizi consortili di cui alla richiesta del 20.4.2015, non può che reputarsi indebitamente confliggente con il diritto azionato in giudizio.

Consegue che l'esercizio del diritto di accesso non può in alcun modo reputarsi compiuto in mala fede o in modo da arrecare pregiudizio alla gestione della società consortile, posto che le richieste inerenti alla documentazione contrattuale relativa all'anno 2015 sono state ripetute e sufficientemente chiare quanto all'individuazione del loro oggetto, documentazione che, peraltro, non risulta essere stata compiutamente consegnata, per quanto già evidenziato.

In sostanza, deve riconoscersi, viste le ripetute richieste della documentazione contrattuale relativa alla gestione 2015 e risalenti fin dall'aprile del medesimo anno, la ricorrenza dell'urgenza di ottenere l'accesso completo a detta documentazione, considerata la necessità di verificare nell'immediatezza e con cognizione di causa la correttezza della gestione dell'impresa collettiva, non essendo possibile condizionare l'esercizio del diritto alla convocazione assembleare, come ritenuto da parte convenuta.

Peraltro, l'urgenza di provvedere appare confermata dal fatto che, già in precedenza ed in riferimento all'anno 2014, sarebbe emersa l'incertezza circa i criteri di imputazione delle spese di gestione consortile ai singoli soci, tanto che all'assemblea del 20.2.2015, relativa alla discussione della bozza di bilancio 2014, si è fatto cenno alla necessità di procedere alla "rifatturazione" dei costi nei confronti dei soci, in attesa di verifica da parte di ~~...~~ X delle superfici di area utilizzate dai soci medesimi (doc. n. 13 di fascicolo di parte ricorrente), così come all'assemblea del



27.3.2015, relativa all'approvazione del bilancio 2014, sarebbe emerso che nuovamente non sarebbero state apportate le chiarificazioni auspiccate inerenti ai costi riferiti ai singoli soci e relativi alla realizzazione delle strutture destinate ad uso esclusivo, anziché all'uso comune (doc. n. 14 di fascicolo di parte ricorrente).

A fronte di tale situazione di incertezza, appare fondata la richiesta urgente, riferita alla gestione 2015, onde ottenere l'accesso alla documentazione contrattuale al fine di esercitare il controllo assicurato ai soci non amministratori.

Il ricorso cautelare può essere accolto, evidenziando come a AA, anche a mezzo di professionisti di propria fiducia, debba essere consentito di accedere presso i luoghi ove sia custodita la documentazione contrattuale ed i preventivi relativi alla gestione dei servizi consortili per l'anno 2015, potendo la ricorrente estrarre copia di detta documentazione a sue spese.

Infine, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite, in considerazione del fatto che, pur sempre, a fronte delle richieste stragiudiziali inoltrate da AA l'amministrazione del consorzio ha comunque provveduto a consegnare alla stessa società ricorrente parte della documentazione contrattuale odiernamente richiesta, come già evidenziato.

P.Q.M.

ordina a parte convenuta di consentire l'accesso, presso i luoghi di custodia, alla documentazione contrattuale e ai preventivi relativi alla gestione dei servizi consortili per l'anno 2015, autorizzando AA ad estrarre copia di detta documentazione a proprie spese;

compensa integralmente le spese di lite.

Si comunichi.

Venezia, 23 gennaio 2016

Il Giudice
dott. Luca Boccuni

